



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Franzoso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **12701/2019** del Ruolo Generale promossa
da:

EDILFIN S.A.S. DI FAVARO IVANO & C IN LIQUIDAZIONE (Avv.ti Feltrin Rino
e Favrin Elvis)

Attrice opponente

contro

TEGON DAVIDE (Avv. ti Simonetti Guido e Vianello Michela)

Convenuta opposta

conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositate in via telematica

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Edilfin s.a.s. di Favaro Ivano & C in liquidazione (d'ora in poi Edilfin) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2799/2019 del 14.11.2019 del Tribunale di Venezia, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato in data 19.11.2019, con il quale veniva ingiunto di pagare in favore dell'Arch. Davide Tegon la somma di €52.945,60, oltre accessori e spese di lite.

In via preliminare eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza di clausola di arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 7 della convenzione di incarico del 20.3.2011.



Nel merito instava per il rigetto della pretesa creditoria per mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'arch. Tegon.

Si costituiva parte opposta opponendosi sia a tutte le prese avversarie.

Il giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., alla luce della clausola *de quo*.

La causa è stata istruita a mezzo di memorie ex art. 183 c.p.c. e di produzioni documentali, infine trattenuta in decisione sull'eccezione preliminare mediante lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione di compromesso sia fondata e pertanto debba essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Occorre premettere che le parti hanno stipulato due distinte convenzioni di incarico ed in particolare la prima in data 20.3.2011 e la seconda in data 21.11.2015.

La convenzione di incarico del 20.3.2011 ha ad oggetto l'espletamento da parte dell'arch. Tegon Davide delle seguenti attività:

progettazione e direzione lavori per sanatoria (diffonità da concessione edilizia in Sanatoria n. 1264/C dell'11.4.1996) di fabbricato residenziale agricolo, ristrutturazione ed ampliamento per ricavo di una unità abitativa, ampliamento annessi rustici, ampliamento per ricavo di due nuovi garage, fabbricati siti in zona territoriale omogenea B3 in Scorze' (VE) via Castellana, n. 42, 42 a e 42b, catastalmente fg. 13, mappali .1489-2602.

All'art. 4 sono previste le mansioni specifiche del progettista e direttore dei lavori ed in particolare:

1. Progetto di massima delle opere
2. Progetto esecutivo delle opere
3. Direzione dei lavori delle opere
4. Progettazione e calcolo opere in calcestruzzo armato
5. Domande per autorizzazioni allo scarico.

Il successivo articolo 5 prevede un onorario complessivo per la progettazione e direzione dei lavori fino alla domanda di agibilità dei fabbricati in oggetto la somma di €36.500,00, oltre accessori, con pagamento di €4.500,00 alla firma del permesso di costruire ed €21.000,00 alla data del rilascio del permesso di costruire, €9.500,00 alla ultimazione del



grezzo annesso rustico, €2.000,00 alla ultimazione del grezzo nuova abitazione, €1.000,00 alla firma della domanda di agibilità del garage ed €1.500,00 alla firma della domanda di agibilità della nuova abitazione per complessivi €40.500,00, oltre accessori.

Le parti hanno altresì stipulato in data 21.11.2015 altra convenzione per la realizzazione da parte di Edilfin di due magazzini accessori abitativi in Peseggia (VE), via Tiziano, n. 20, su terreno di proprietà di Tegon Davide per la somma di €35.400,00.

Nella citata scrittura il sig. Favaro Ivano, quale legale rappresentante di Edilfin, dichiarava di realizzare l'opera citata e così di pagare parte del compenso spettante al progettista arch. Tegon Davide per avere ottenuto il permesso di costruire n. 10117 del 30.6.2014, per la sanatoria, la sistemazione, e l'ampliamento del fabbricato abitativo agricolo con la realizzazione dei garage ed il ricavo di una nuova unità abitativa residenziale in Scorzè via Castellana, oltre all'ampliamento dell'annesso rustico ove risiedo.

Inoltre era prevista una penale forfettaria di €6.000,00 nel caso in cui l'impresa non fosse riuscita a costruire i due magazzini nei tempi previsti dal permesso di costruire n. 10472 del 19.8.2014, oltre €35.400,00 a titolo di risarcimento del danno nel caso di mancata realizzazione dei manufatti dopo tre mesi dalla scadenza del permesso di costruire.

La somma indicata da parte opposta nel decreto ingiunto (€52.945,60) è pari all'importo di €37.000,00 (oltre accessori) quale onorario per le prestazioni asseritamente eseguite dall'Arch Tegon in forza della convenzione del 20.3.2011 (€40.500), al netto dell'onorario per la direzione dei lavori dell'ampliamento della nuova abitazione (attività mai effettuata per €3.500), oltre €6.000,00 a titolo di penale forfettaria per mancata esecuzione dei manufatti di cui alla convenzione del 21.11.2015.

Dalla semplice lettura delle due convenzioni emerge lo stretto collegamento funzionale e negoziale tra le due in quanto dirette allo scopo di corrispondere all'arch. Tegon almeno una parte dell'onorario spettante in forza della convenzione del 20.3.2011 ed in particolare per avere l'Arch. Tegon avere ottenuto il permesso di costruire n. 10117 del 30.6.2014, per la sanatoria, la sistemazione, e l'ampliamento del fabbricato abitativo agricolo con la realizzazione dei garage ed il ricavo di una nuova unità abitativa residenziale in Scorzè via Castellana, oltre all'ampliamento dell'annesso rustico.

Inoltre ai sensi dell'art. 7 della convenzione di incarico del 20.3.2011 è espressamente



previsto che *“in caso di interruzione del rapporto e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, comunque derivanti od occasionate dal presente atto e/o successivi atti esecutivi dello stesso, saranno rimesse alla determinazione di un collegio arbitrale di tecnici professionisti, composti dalle seguenti categorie professionali: geometri, architetti ed ingegneri, composto da tre membri di cui due scelti da ognuna delle parti ed il terzo, dagli arbitri così designati, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia, su ricorso della parte più diligente...Il Collegio così composto pronuncerà in via irrituale ed inappellabile, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo più semplice possibile, entro un termine massimo di trenta giorni dalla costituzione del collegio stesso “pro bono et aequo” ed il oro verdetto, così emesso, sarà accettato dalle parti, come volontà delle stesse, manifestata dagli arbitri, loro mandatari. Le parti si impegnano reciprocamente sin da ora a dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale, che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata tra di esse a mezzo degli arbitri, intese come detto, quali loro mandatari.*

Il Collegio arbitrale stabilirà anche le spese e le competenze degli stessi arbitri e la loro relativa spettanza”.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un'eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un'eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all'eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite (l'arbitro o il collegio arbitrale), sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento (Cass. n. 4360/81).



Nel caso di specie, la formulazione stessa della clausola, oltre a definire espressamente “irrituale” l'arbitrato, fa espresso riferimento alle caratteristiche distintive dell'arbitrato irrituale così come individuate dalla Giurisprudenza.

Si legge infatti nella clausola che:

- le controversie saranno rimesse alla determinazione di un collegio arbitrale di tecnici professionisti;
- il collegio pronuncerà in via irrituale e inappellabile, “pro bono et aequo”;
- il verdetto del collegio così come emesso sarà accettato dalle parti come volontà delle stesse, manifestata dagli arbitri, loro mandatari;
- le parti si impegnano a dare attuazione alla determinazione arbitrale equiparata a una transazione direttamente stipulata dalle parti a mezzo degli arbitri, quali loro mandatari. La domanda di parte opposta è pertanto improponibile e pertanto deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

La clausola *de quo* deve pertanto ritenersi valida ed efficace anche per quanto concerne la convenzione successiva del 21.11.2015 in quanto collegata funzionalmente alla prima del 20.3.2011.

La domanda di parte opposta è pertanto improponibile innanzi all'autorità giurisdizionale dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione degli arbitri, i quali decideranno secondo equità in forza della clausola di compromesso irrituale ex art. 808 *ter* c.p.c.

Alla luce della documentazione versata in atti comprovante l'espletamento dell'attività da parte dell'Arch Tegen di progettazione e direzione dei lavori, con esclusione della direzione dei lavori di ampliamento della nuova abitazione e con esclusione dell'agibilità dei manufatti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara la domanda di parte opposta improponibile e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;


compensa le spese di lite.



Sentenza n. 2008/2023 pubbl. il 10/11/2023

RG n. 12701/2019

Repert. n. 6833/2023 del 10/11/2023



Venezia, 8.11.2023.

Il Giudice

dott. Silvia Franzoso

Arbitrato in Italia

